

Portali gestiti da banche o Sim per i titoli di capitale delle Srl

I dati dell'impresa emittente riepilogati in prospetti standard

Le informazioni che occorrono ai potenziali investitori per decidere se impiegare denaro (tramite la rete internet) in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese (Pmi) sono consultabili sui portali online che si occupano di equity crowdfunding. Si tratta di piattaforme vigilate dalla Consob, le quali appunto facilitano la raccolta del capitale di rischio a favore delle Pmi.

Questi portali forniscono dunque ai potenziali investitori le informazioni sulle Pmi emittenti e sulle singole offerte da esse lanciate sul mercato attraverso apposite schede (redatte secondo il modello standard allegato al regolamento Consob n. 18592).

Tali schede possono essere presentate anche con strumenti multimediali e, quindi, anche mediante immagini e video. Le presentazioni vengono normalmente allestite in formato powerpoint e descrivono l'azienda, la sua idea di business, le persone che la dirigono e i progetti che questi soggetti intendono sviluppare mediante l'investimento cercato.

Proprio per il ruolo cruciale che questi portali svolgono, il legislatore ha ritenuto necessario garantire l'affidabilità e la qualità del servizio fornito dai portali stessi. Per questi motivi, la gestione di portali è stata riservata solo a due categorie di soggetti:

i soggetti che sono autorizzati dalla Consob (e per questo sono iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob medesima), dotati di determinati requisiti di affidabilità, di professionalità e di onorabilità;

le banche e alle imprese di investimento (Sim) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (questi sono *gestori di diritto*).

L'elenco dei gestori di portali è consultabile sul sito della Consob, al seguente indirizzo: http://www.consob.it/main/intermediari/cf_gestori/index.html.

Le piccole e medie imprese possono offrire, sui portali online, unicamente «strumenti di capitale di rischio». Si tratta cioè dell'offerta di azioni di società per azioni oppure di quote di società a responsabilità limitata.

Per legge, non è dunque possibile che si svolgano offerte aventi ad oggetto titoli di debito (come sono, per fare un esempio, le obbligazioni).

Chi acquista titoli di capitale ha diritto a percepire annualmente il dividendo (cioè, una quota parte) sugli utili che la società abbia conseguito nel corso dell'esercizio precedente. Peraltro, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione che spetta a chi lo possiede (il dividendo) è legata all'andamento economico della società emittente (e cioè alla presenza o meno di utili di esercizio).

La remunerazione del soggetto che acquista un titolo di debito corrisponde invece al pagamento degli interessi e il rischio che si sopporta (e cioè il mancato pagamento degli interessi) sussiste solo nel caso di un dissesto finanziario della società emittente (e prescinde, quindi, dalla presenza o meno di utili).

Infatti, gli interessi dei titoli di debito devono comunque essere pagati dalla società emittente, a meno che la società stessa non si venga a trovare in uno stato di dissesto e, quindi, non disponga delle risorse occorrenti per pagare questi interessi).

Un'altra rilevante differenza tra titoli di capitale e titoli di debito è che, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito possono partecipare, insieme con tutti gli altri creditori, alla suddivisione (che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi) dei proventi che deriveranno dal realizzo delle attività che appartengono alla società. Invece, è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto hanno investito nella loro partecipazione alla società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani